



730 precompilato: sanzioni iperboliche fino a 50000 euro

Data 13 ottobre 2015
Categoria Professione

Pubblicato il decreto che quantifica sanzioni spropositate per chi non trasmette in tempo utile per via telematica le fatture rilasciate ai pazienti per prestazioni sanitarie.

Il decreto sulla semplificazione Fiscale dei redditi precompilati «rende i medici 'sudditi'». Così Giacomo Milillo Segretario dei medici Fimmg commenta la multa fino a 50mila euro che i medici dovranno pagare se commetteranno errori o non trasmetteranno all'Agenzia delle entrate nei tempi previsti, le spese sostenute dai pazienti. Per i medici - secondo la Fimmg, questo si traduce in un aumento delle tasse perché i costi sono pari al 50%. «Ma la cosa più assurda - prosegue Milillo - è che un professionista che fa 100 o 200 fatture certamente commetterà qualche errore e quindi sarà sottoposto ad ammenda». Un altro tema di scontro - fa sapere il sindacato dei medici - è che il decreto non prevede gradualità ed è operativo già sulle spese del 2015.

100 euro per ogni comunicazione tardiva o errata, non effettuata, con un massimo di 50.000 euro arrivano, nonostante le proteste dei medici dei primi di agosto, le sanzioni per il mancato aggiornamento del 730 precompilato degli italiani il tutto dal 22 Ottobre . Il provvedimento in gazzetta ufficiale aggiunge nuovi oneri burocratici ai medici , ma quello che più conta sarà il cittadino stesso sopportare gli oneri economici della questione. Se da un lato lo stato scarica l'onere alla classe medica dall'altro, imponendo burocrazia ai medici corre il rischio di aumenti nelle fatturazioni delle prestazioni in particolar modo per chi non è in grado di farlo autonomamente . Dietro a tutto ciò anche la volontà dello stato di avere in tempo reale i guadagni dei professionisti. Occorre ricordare che è obbligatorio l'invio e che il cittadino potrà eventualmente richiedere al medico le fatture che non vorrà inviare on line e quest'ultimo dovrà conservare il diniego. Il provvedimento riguarda le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri..

Ecco le sanzioni pubblicate sulla gazzetta:

Violazioni degli obblighi di comunicazione

al Sistema tessera sanitaria

All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.».

Il testo del decreto sull'obbligo di trasmissione telematica delle fatture:

<http://www.fimmroma.org/images/stories/730precompilato.pdf>

Il testo del decreto con le sanzioni

<http://www.fimmroma.org/images/stories/documenti/sanzioni730precompilato.pdf>

Fonte:Ansa